



COMUNE DI BARRAFRANCA

REGOLAMENTO

PER I PERCETTORI CANTIERI DI SERVIZI L. R. N. 5/05

(EX RMI)

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 23/06/2021

Modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 01/08/2023

PREMESSE

Premesso che l'art. 5 comma 1, della Legge Regionale n. 27 del 31/12/2016, riconosce ai percettori del reddito minimo di inserimento – cantieri di servizio, di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 5, del 19/05/2005, alcune misure previste nell'art. 8 del decreto Legislativo n. 468/1997;

Preso atto della direttiva n. 1341 del 13/01/2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro “Interventi per la tutela e l'occupazione dei percettori di reddito minimo di inserimento”;

Ritenuto necessario adottare apposito regolamento sulle materie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 586/1997, riconoscendo ai predetti percettori i diritti previsti dal già citato decreto e della direttiva n. 1341 del 13/01/2017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

REGOLAMENTO

ART. 1 - RIPOSO

I percettori del reddito minimo di inserimento (di seguito "percettori") del Comune di Barrafranca, che durante il mese svolgono attività per un numero di 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, per un totale di per 80 ore mensili, hanno diritto alla fruizione, nel corso dell'anno solare, di 30 giorni di riposo, mentre per coloro i quali svolgono orario ridotto, verranno computati i giorni di riposo proporzionalmente al numero delle giornate utilmente impegnate ai fini dell'attività progettuale. La proporzione stabilita, adeguata alla normativa vigente per i lavoratori socialmente utili, è di 2,5 giornate al mese.

ART. 2 - MALATTIA

Ai predetti percettori utilizzati dal Comune di Barrafranca vengono riconosciuti, nell'arco dell'anno solare, un massimo di novanta giorni di malattia, debitamente documentata con certificazione sanitaria.

In ogni caso le assenze per malattia comportano, a partire dal terzo giorno consecutivo, una riduzione del 50% della quota di compenso giornaliera, secondo la scala di equivalenza. La riduzione si applica anche se tra un periodo di malattia ed un altro decorrono meno di 48 ore. Tale riduzione non verrà applicata nei seguenti casi:

- ricovero ospedaliero
- convalescenza post ricovero documentata da struttura pubblica
- infortunio sul lavoro attestato dall'INAIL
- terapia salvavita ed altre assimilabili quali emodialisi, trattamento riabilitante AIDS, chemioterapia, accertate dalla competente ASL o struttura convenzionata".

Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i giorni festivi o non lavorativi quali il sabato e la domenica, se continuativi.

Decorso il suddetto periodo, nel caso di malattia certificata e protratta nel tempo, il predetto personale potrà astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di 30 giorni, perdendo il diritto a percepire i relativi emolumenti.

Qualora il percettore che abbia fruito anche di ulteriori 30 giorni di malattia senza corresponsione di emolumenti continui ad assentarsi per malattia, lo stesso, ai fini della permanenza nell'attività progettuale "Cantieri di Servizi", dovrà presentare istanza di "sospensione per malattia". In tal caso il percettore, cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà alcuna indennità fino alla data del suo rientro.

Nei casi ove siano presenti patologie gravi che comportino temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale e/o che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio emodialisi, chemioterapia, ecc...), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero e/o day hospital e di giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purché debitamente certificati dalla competente ASP o struttura convenzionata.

Al verificarsi della condizione sopracitata, il titolare potrà essere sostituito da un componente maggiorenne del proprio nucleo familiare (moglie,figlio/ecc...).

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al Capo del Settore al quale fa riferimento la progettualità assegnata e, comunque, entro l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.

ART.3 - LEGGE 104/92

In riferimento alla Legge 104/92, i citati percettori, portatori di handicap grave o che assistono coniuge, parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave (art.3 comma 3 L. 104/92), certificato dalla Commissione medica dell'ASP, possono usufruire di permessi retribuiti, pari a n. 18 ore al mese, a condizione che non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

I soggetti beneficiari di detti permessi sono:

- i percettori che assistono il proprio coniuge;

- i genitori anche adottivi, di soggetti portatori di handicap;
- i percettori che assistono parenti o affini entro il terzo grado affetti da handicap grave;
- gli affidati di persone con handicap gravi;

I percettori dovranno inoltrare regolare richiesta così come previsto dalla normativa vigente, sarà cura dell'ufficio preposto, previa acquisizione di idonea documentazione, predisporre la determina di autorizzazione.

ART.4 - SOSPENSIONE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

E' facoltà del Comune di Barrafranca, compatibilmente con la programmazione delle attività progettuali, concedere al percettore un periodo di sospensione dall'attività progettuale in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari. Durante il periodo di sospensione il percettore non ha diritto all'assegno.

Il percettore non potrà assentarsi dal servizio prima di aver ricevuto la comunicazione che la sospensione è stata autorizzata.

Tale sospensione non può superare, comunque, mesi 4 per ogni anno solare.

ART.5 - ASSENZE PER DONAZIONI DI SANGUE

Il percettore ha diritto ad assentarsi dalle attività progettuali il giorno in cui effettua la donazione del sangue. Lo stesso deve produrre all'ufficio di appartenenza certificato attestante l'avvenuta donazione. Tale assenza non comporta la sospensione degli emolumenti.

ART.6 - ASSENZE PER MATERNITA' E ADOZIONI

E' riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria (diritto indisponibile) per maternità previsto dal D.Lgs 26 Marzo 2001, n.151 e ss.mm.ii.

I beneficiari possono anche fruire, con regolare autorizzazione, dei permessi per allattamento, pari a due ore giornaliere.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di fruire dei benefici (astensione ed allattamento) previsti dalla normativa vigente in materia, gli stessi potranno essere fruiti dal genitore.

Tali diritti sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

ART. 7 - PERMESSI PER COMPARIZIONI INNANZI AUTORITA' GIUDIZIARIE

Il percettore invitato a comparire dinnanzi all'Autorità Giudiziaria, può fruire di permesso retribuito per l'intera giornata nei casi in cui viene citato in qualità di teste. Detti permessi saranno giustificati con attestazione rilasciata dalla stessa Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Nel caso di infortunio o malattia professionale, al percettore è corrisposto l'assegno a copertura totale dell'indennità. Sarà cura dell'ufficio dei Servizi alla Persona inoltrare, dopo formale richiesta da parte dell'interessato, entro le 48 ore successive all'evento, la denuncia all'INAIL.

ART. 9 - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE SINDACALI

Il percettore può partecipare alle assemblee organizzate dalle sigle sindacali maggiormente

rappresentative fino ad un massimo di 10 ore all'anno, mantenendo la corresponsione integrale degli emolumenti.

Il Comune di Barrafranca, su richiesta del percettore e per il tramite di delega sindacale, trattiene, in sede di liquidazione degli emolumenti, la quota di associazione, versandola in favore dell'organizzazione sindacale dallo stesso indicata.

ART. 10 - DOVERI DEL LAVORATORE

Il percettore ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in modo da garantire il buon andamento e l'efficienza delle attività progettuali cui è stato assegnato. Il percettore è tenuto ad assumere un contegno adeguato all'attività espletata nel rispetto dell'utenza, osservando l'orario di lavoro e le indicazioni impartite dai Responsabili di Settore, e, segnatamente, le disposizioni di natura formale (comunicare i permessi, le malattie e quant'altro). Il percettore è tenuto, altresì, a mantenere la massima riservatezza sugli atti d'ufficio di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie mansioni.

ART. 11 - RITARDI, ASENZE, ASSENZE INGIUSTIFICATE

Il percettore è sempre tenuto al rispetto dell'orario di servizio e deve comunicare telefonicamente al Responsabile del settore cui è assegnato eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi predetti devono essere recuperati entro il mese in cui si verificano. La mancata osservanza dei doveri, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari che saranno adottate dal Responsabile del settore cui il percettore è assegnato, e le stesse saranno commisurate alla gravità dell'infrazione commessa. Le sanzioni sono: censura scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione dell'assegno fino a 10 giorni, cancellazione dagli elenchi dei Cantieri di Servizi

1) La sanzione della censura scritta si applica per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;

- b) allontanamento dal luogo di lavoro in assenza di formale autorizzazione del Responsabile;
- c) uso, per ragioni che non siano connesse alle attività lavorative assegnate, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti e automezzi di proprietà dell'amministrazione, ovvero la mancanza cura e/o custodia degli stessi ove affidati;
- d) introduzione di persone estranee all'Amministrazione in locali non aperti al pubblico senza la preventiva autorizzazione;
- e) mancata o non tempestiva comunicazione del motivo dell'assenza all'inizio dell'orario dell'attività progettuale dal giorno in cui la stessa si verifica.

2) La sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione si applica per:

- a) inosservanza delle procedure previste per la rilevazione delle presenze;
- b) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, ovvero mancato svolgimento degli stessi secondo le disposizioni ricevute;
- c) comportamenti non consoni ai doveri d'ufficio ;
- d) condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali e/o nei confronti degli utenti.

3) La sospensione dell'assegno e dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:

- a) recidiva delle fattispecie previste al comma precedente che abbiano comportato rifiuti ingiustificati di eseguire i compiti assegnati.

4) La sanzione della cancellazione dagli elenchi dei Cantieri di Servizi si applica per:

- a) recidiva delle fattispecie previste dal comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- b) timbratura del cartellino di presenza o foglio di presenza al posto di un altro percettore, ovvero manomissione dei documenti di presenza;
- c) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- d) violazione dei doveri di comportamento non compresi specificamente in quelli precedentemente elencati da cui sia, comunque, derivato danno all'Amministrazione o agli utenti;
- e) assenza ingiustificata e arbitraria dalle attività lavorative per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi;
- f) contraffazione o mendace documentazione presentata all'Amministrazione Comunale.

ART.12 - ADEMPIMENTI DEI RESPONSABILI

I responsabili cui sono assegnati i percettori sono tenuti a:

1. Utilizzare il personale dei cantieri di servizio solo nell'ambito di strutture del Comune di Barrafranca.
2. Fornire tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la necessaria informazione/formazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Vigilare sulle presenze del personale dei Cantieri di Servizi nei luoghi di lavoro assegnati nonché sulla corretta esecuzione dei lavori.
4. Predisporre modalità di recupero del lavoro non effettuato o dei ritardi, nonché controllare, apponendo un visto per presa visione, permessi, mancata timbratura, riposi o altra assenza prevista dal presente regolamento.
5. Comunicare al Responsabile dei Servizi alla Persona eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti del personale suindicato.
6. Predisporre l'orario di lavoro di ciascun percettore tenendo conto, oltreché delle esigenze dell'ufficio, anche di quelle del lavoratore, nel caso quest'ultimo frequenti corsi di studio e/o formazione.
7. Non assegnare ai percettori funzioni di coordinamento di attività lavorative, in quanto non può essere loro attribuita alcuna responsabilità relativa a procedimenti amministrativi e/o tecnici.